



**CITTA' DI GIULIANOVA**  
PROVINCIA DI TERAMO

**relazione per l'affidamento del servizio di  
parcheggi a pagamento**

**ai sensi dell' art. 34, cc. 20 e 21, dl 179/2012 convertito in legge 221/2012**

## INFORMAZIONI DI SINTESI

### SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott. Corinto Pirocchi
Ente di riferimento	Comune di Giulianova
Area	Area Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione parcheggi a pagamento Comune di Giulianova
Ente affidante	Comune di Giulianova
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata del contratto	Scadenza: 31 dicembre 2018
Nuovo affidamento	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012, art. 34, comma 20)
Servizio da affidare	Vedi relazione
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	I servizi dell'affidamento interessano diverse zone del territorio comunale
Telefono	085-8021284
e-mail	c.pirocchi@comune.giulianova.te.it
Data di redazione	

## QUADRO DI CONTESTO

### A. DESCRIZIONE GENERALE DELL'ATTUALE MODELLO DI GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO.

La finalità della presente Relazione è quella di ottemperare agli obblighi esplicativi prescritti dall'art. 34, comma 20, del Dl. n. 179/12, con riferimento all'affidamento del "Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Giulianova" alla Società "in house providing" denominata "Giulianova Patrimonio Srl".

L'art. 34, comma 20, del Dl. n. 179/12, infatti dispone che "per i 'servizi pubblici locali di rilevanza economica', al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita Relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

In via preliminare, appare necessario compiere la classica distinzione tra servizio pubblico locale ed attività resa a favore dei Comuni, al fine di collocare la gestione dei parcheggi a pagamento in uno dei due settori.

Tra molte, la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9/9/2011 n. 5068, sul criterio distintivo tra concessione di servizi ed attività resa ai Comuni evidenzia la distinzione come segue: *"Le concessioni [di servizi], nel quadro del diritto comunitario, si distinguono [dalle attività] non per il titolo provvedimento [...], né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimento rispetto alla natura contrattuale [...], ma per il fenomeno di traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato. La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorché le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione [spesso con tariffa a carico degli utenti], mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l'operazione rappresenta [un'attività resa al Comune]"*.

Per quanto attiene la questione della rilevanza economica, va in primo luogo messo in evidenza quanto pronunciato con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 23/10/2012 n. 5409, :

*"La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza*

*economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 c.c. e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica. [...] La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore [...].*

In altri termini la differenza fra pubblici locali aventi rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica può rinvenirsi nell'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (Tar Sardegna, n. 1729 del 2 agosto 2005). Deve dunque ritenersi di rilevanza economica il servizio per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò sebbene siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione.

Orbene, alla luce di quanto sopra argomentato, ***il servizio dei parcheggi a pagamento può essere qualificato quale servizio pubblico locale erogato a fronte di corrispettivo mediante tariffa, e quindi rientrare nell'alveo dei servizi pubblici a rilevanza economica***, come peraltro pronunciato dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ("AGCM") con propri pareri AS542 - AS554 - AS618 - AS642 - AS681.

#### ATTUALE MODELLO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

A partire dall'anno 2011 il Comune di Giulianova ha introdotto, in alcune aree della città, la regolamentazione della sosta su strada, subordinando la stessa alla corresponsione di una tariffa, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, c. 4, lett. d), e art. 7, c. 1 lett. f) e c. 8, del D.Lgs. 285/1992. Tale scelta è stata operata (delibere GC nn. 66/2011, 73/2011 e 84/2011) al precipuo fine di:

- ridurre il fenomeno della sosta in aree vietate;
- soddisfare esigenze di sosta di un alto numero di utenti a fronte di aree di sosta limitate attraverso una rotazione costante dei veicoli;
- migliorare la vivibilità della città mediante l'incentivazione dell'uso del mezzo pubblico rispetto a quello privato, con conseguente riduzione dei flussi di traffico a beneficio della sicurezza della circolazione stradale, della salute, pubblica, della tutela dell'ambiente.

Ad oggi gli stalli, destinati alla sosta a pagamento e identificati dalla colorazione azzurra prevista dal Codice della Strada, sono così disposti e regolamentati sul territorio cittadino:

POSIZIONE	POSTI AUTO	FASCIA ORARIA	ATTIVAZIONE
Lungomare centro Nord	604	8:00-13:00 e 15:00-22:00	dal 15 maggio al 15 settembre
Lungomare Sud	416	8:00-13:00 e 15:00-22:00	dal 15 maggio al 15 settembre
Piazza Roma	32	8:00-13:00 e 15:00-22:00	intero anno solare
Ex Tribunale	70	8:00-13:00 e 15:00-22:00	intero anno solare
Viale Orsini	62	8:00-13:00 e 15:00-22:00	intero anno solare
S.S. 16 (Via Galilei)	30	8:00-13:00 e 15:00-22:00	intero anno solare
Via Matteotti	18	8:00-13:00 e 15:00-22:00	intero anno solare
Piazza Marà	30	8:00-13:00 e 15:00-22:00	intero anno solare

Le tariffe applicate risultano le seguenti:

TARIFFA ORARIA	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA SETTIMANALE
Euro 1,00	Euro 6,00	Euro 36,00

Fino al 22 luglio 2017, il "Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento" risulta affidato in concessione alla "BO.FI.Park Srl", alle seguenti principali condizioni economiche:

- aggio concessionario: 30% sulle somme complessivamente riscosse e provenienti dall'esazione della sosta;
- servizio di controllo della sosta: compenso fisso pari ad € 5,00 (euro cinque/00), per ogni preavviso o verbale di accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada, emessi dagli ausiliari posti alle sue dipendenze, andati a buon fine;
- minimo garantito annuo dal concessionario: € 100.000,00 (euro centomila);

i cui principali obblighi da rispettare sono:

- installazione ed eventuale incremento se necessario, dei parcometri o altri strumenti di controllo del pagamento della sosta, provvedendo nonché a tutti i controlli, manutenzioni, sostituzioni e rinnovi degli stessi;
- allestimento delle aree di sosta con segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto prescritto dalla vigente normativa;

- manutenzione ordinaria delle aree in concessione nonché agli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari per la realizzazione del servizio di parcheggi a pagamento;
- esazione delle tariffe;
- controllo sosta nelle aree in concessione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da dipendenti del soggetto gestore;

## SEZIONE A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### ***Contesto normativo in cui si inquadra lo specifico servizio pubblico oggetto dell'affidamento***

Per quanto concerne il settore effettivo di applicazione dell'art. 34, commi 20 e 21, del Dl. n. 179/12, necessita prima di tutto spiegare la nozione di ***“servizio pubblico locale a rilevanza economica”***.

L'art. 112, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), denominato ***“Servizi pubblici locali”***, si limita a statuire che i ***“servizi pubblici locali”*** debbano avere ***“per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”***.

La giurisprudenza ha affermato che il ***“servizio pubblico”*** è quello che permette al Comune di conseguire fini sociali e di promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112, del Tuel, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.

In merito al concetto di ***“servizio pubblico locale”***, la giurisprudenza ha precisato quanto segue:

- nel ***“servizio pubblico locale”*** sono ricomprese quelle attività destinate a rendere un'utilità immediatamente percettibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore;

- il ***“servizio pubblico locale”*** risulta fondato su alcuni elementi quali l'organizzazione dell'attività volta a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di fruitori, l'imposizione a carico del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a uniformare l'espletamento dell'attività a regole di regolarità, capacità tecnico- professionale e qualità;

- il ***“servizio pubblico locale”***, poiché persegue scopi sociali e di sviluppo economico della comunità, è rivolto al soddisfacimento diretto di necessità collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico affinché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe (in questo senso, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 novembre 2013, n. 5532).

Il Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 350/03, ha modificato gli artt. 113 e 113-bis (di cui è stata dichiarata l'illegittimità incostituzionale con Sentenza Corte Costituzionale n. 272/04) del Tuel, distinguendo fra ***“servizi aventi rilevanza economica”*** e ***“servizi privi di tale rilevanza”***.

Anche in questo caso, la mancanza di una norma che ne individui espressamente la nozione precisa, ci impone di ricorrere alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.

In primo luogo, è necessario riferirsi al ***“Libro Verde sui servizi di interesse generale”*** presentato il 21 maggio 2003 dalla Commissione delle comunità Europee, in cui si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura ***“non economica”***. Sia secondo la Corte di Giustizia europea (Sentenza 22 maggio 2003, Causa n. 18/01), sia secondo la Corte Costituzionale (Sentenza n. 272/04), è compito del Legislatore nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto in particolare dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa.

La differenza fra tipologie di “*servizi pubblici*” attiene all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (Sentenza Tar Puglia, Bari 12 aprile 2006, n. 1318). Dunque, deve ritenersi di ***rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno potenzialmente, una redditività e quindi una competizione sul mercato***, ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione.

La distinzione tra il carattere della rilevanza economica o meno del “*servizio pubblico*” non è dato né dalla natura dell’attività, né dal suo oggetto, ma ***piuttosto dalla modalità di gestione che ne determina l’indice della sua economicità***.

Ai fini della qualificazione di un “*servizio pubblico locale*” sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla P.A., ma occorre verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale (Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097).

### ***Normativa comunitaria***

Sulla base della normativa comunitaria, gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei “*servizi pubblici locali*” attraverso:

- 1) **esternalizzazione a terzi** con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- 2) **Società mista**, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il “*partenariato pubblico-privato*”;
- 3) **gestione cosiddetta “in house”**, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, e vi sia l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Negli ultimi anni numerosi interventi normativi hanno investito la disciplina dei “*servizi pubblici locali a rilevanza economica*”, che si sono sostanzialmente stabilizzati con la Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, del Dl. n. 138/11, come convertito con Legge n. 144/11, affermando che i “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*” possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. “*partenariato pubblico privato*” (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una “*gara a doppio oggetto*” per la scelta del socio o poi per la gestione del **servizio**), ovvero attraverso l’affidamento diretto “*in house*”, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla Società affidataria) analogo (a quello che l’Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l’Ente o gli Enti che la controllano.

L’affidamento diretto, “*in house*” - lungi dal configurarsi pertanto come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei “*servizi pubblici locali*” - costituisce invece una delle normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione dei “*servizi pubblici locali*”, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto “*in house*” (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (in questo senso, tra le tante, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599).

Con la nozione di *"in house providing"* si indica una forma di delegazione interorganica, con cui una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell'Amministrazione comunale (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5781/08), in presenza della quale è ammessa la deroga all'applicazione del principio del metodo competitivo per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Le condizioni idonee a determinare la *"delegazione interorganica"* sono:

a) **partecipazione pubblica totalitaria** dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);

b) **"controllo analogo"**;

c) **destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante** (requisiti previsti dall'ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti *"in house"*, riepilogati con Sentenza Corte Costituzionale n. 439/08).

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali:

- *"l'affidamento diretto di un 'servizio pubblico' è consentito allorché l'Ente pubblico decide di affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una 'derivazione', o una 'longa manus', dell'Ente stesso";*

- in questa prospettiva, *"l'espressione 'in house' indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione 'interorganica' (ex plurimis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008).*

Relativamente al *"controllo analogo"*, la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. Corte europea c. 324/07; Consiglio di Stato, Sezione V – 28 dicembre 2007, n. 6736; Sezione VI–3 aprile 2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte Costituzionale, Sentenza n. 439/08). L'indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario. In particolare, esse devono tradursi:

- in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società (con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l'indicazione dei Dirigenti da nominare e l'elaborazione di direttive sulla politica aziendale);

- nella previsione, a favore dell'Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare;

- in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi;

- nell'esercizio, da parte del Consiglio di amministrazione, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, viene in rilievo che, nell'ambito dei modelli di gestione dei *"servizi pubblici locali"* e dei *"servizi strumentali"*, l'istituto dell'affidamento diretto è ammissibile solo nel rispetto rigoroso di alcune condizioni che sono state individuate, prima dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate poi anche da quella nazionale.

Le Direttive 26 febbraio 2014 nn. 24/2014/Ue e 23/2014/Ue (rispettivamente *"sugli appalti"* e *"sull'aggiudicazione dei contratti di concessione"*) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue il 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli Stati membri erano tenuti a recepirle entro il termine



del 17 aprile 2016.

Il ns. ordinamento le ha recepite con il nuovo "Codice degli Appalti" (Dlgs. n. 50/16), pubblicato in G.U. il 19 aprile 2016 ed in vigore dallo stesso giorno.

L'art. 5 del Dlgs. n. 50/16 prevede che l'affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

*"a) l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

*b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".*

## SEZIONE B. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

### B1.CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

#### **Definizione del servizio**

Giulianova Patrimonio s.r.l. è stata costituita, previa deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 18 novembre 2005, per atto del notaio Franco Campitelli in data 05/12/2005, rep. n. 20.218, Raccolta n. 3.394. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2015, sono state approvate le modifiche allo Statuto della Giulianova Patrimonio che consente di evidenziare compatibilità con la gestione di detto servizio pubblico locale.

#### **Descrizione delle modalità di erogazione del servizio**

Sulla base di questo oggetto sociale e di quanto argomentato in precedenza, il Comune di Giulianova intende sottoscrivere con la Società il contratto di servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia, mediante parcometri e ausiliari del traffico.

#### **Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici**

Dal punto di vista societario, Giulianova Patrimonio s.r.l. è attualmente configurata come società in house providing, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei dati riguardanti la società, aggiornata al 31 dicembre 2015.

<b>Data di costituzione:</b>	05/12/2005
<b>Sede legale:</b>	Corso Garibaldi, 109 – 64021 Giulianova (TE)
<b>Oggetto Sociale:</b>	La Società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla gestione di servizi pubblici locali e del patrimonio e di tutte le operazioni e/o a ciò connesse e/o strumentali.
<b>Capitale sociale al 31.12.2015:</b>	€ 6.074.210,00
<b>Altri soci:</b>	---
<b>Percentuale di partecipazione del Comune :</b>	100%
<b>Risultati ultimi tre esercizi finanziari:</b>	2012 € 16.966,00 2013 € 3.974,00 2014 € 2.670,00
<b>Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi</b>	2011 2012 2013
<b>Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)</b>	2012 € 915.238,00 (contratti di servizio) 2013 € 903.668,00 (contratti di servizio) 2014 € 1.134.336,36
<b>Amministratore Unico</b>	Arch. Filippo Di Giambattista
<b>Organo di controllo – revisore unico</b>	Dott. Marcello Ferrari

La configurazione della società nel modello in house providing caratterizza anche la struttura dell'assetto proprietario e di controllo, talché i modelli di governance e i meccanismi gestionali, sia straordinari che ordinari, sono compatibili con le previsioni normative in materia di "controllo analogo" della Corte di Giustizia europea e della giurisprudenza.

## **B2.OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Il servizio di sosta su suolo pubblico non si configura come un servizio essenziale, bensì come uno strumento di regolazione adottato dall'Amministrazione ai fini della pianificazione della mobilità. Inoltre, il servizio non prevede meccanismi di compensazione finanziaria pubblica, in quanto i proventi da tariffa coprono integralmente i costi di gestione.

### *Definizione degli obblighi di servizio pubblico*

L'erogazione dei servizi sarà ispirata ai principi di seguito elencati:

I servizi sono considerati ad ogni effetto servizi di pubblico interesse e, pertanto, non potrà essere consentita sospensione o abbandono, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore non imputabili a Giulianova Patrimonio s.r.l., per cui la società uniformerà l'erogazione dei servizi ai principi di seguito elencati:

#### a. Eguaglianza:

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

#### b. Imparzialità:

Giulianova Patrimonio avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

#### c. Continuità:

L'erogazione dei servizi pubblici dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili a Giulianova Patrimonio, quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

#### d. Partecipazione:

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti di Giulianova Patrimonio. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Giulianova Patrimonio dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

#### e. Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza:

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

#### f. Legittimità:

Per l'espletamento dei servizi Giulianova Patrimonio dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle discipline degli appalti pubblici in vigore.

#### g. accessibilità delle tariffe:

Poiché il servizio deve essere offerto ad un prezzo accessibile a tutti in maniera da garantire l'osservanza degli

obblighi di universalità dello stesso.

Oltre la presenza di tali obblighi di servizio pubblico, relativi all'universalità del servizio, l'azienda dovrà dotarsi di una carta degli Standard di servizio sulla base di quanto sarà previsto dal contratto di servizio, con rigorosi standard tecnici. In particolare la società dovrà:

- adottare la Carta della Qualità dei Servizi indicante i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi. Essi dovranno riguardare principalmente:
  - sistema di commercializzazione dei titoli per la sosta: il concessionario del servizio deve implementare forme di pagamento della sosta, in modo da agevolare quanto più possibile l'utenza, anche avvalendosi delle più recenti tecnologie;
  - rapporto con l'utenza: richiesta informazioni, modalità per proporre reclamo, quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza.
- orari di espletamento dei diversi servizi per tipologia di servizio;
- obbligo con cadenza concordata di metter in atto campagne di "customer satisfaction" da soggetti terzi;
- obbligo di utilizzare un cartellino di riconoscimento obbligatorio da parte degli operatori;
- obbligo di conservare e gestire una banca dati per i sinistri, incidenti e infortuni interna a Giulianova Patrimonio, con una reportistica in merito il numero di ore dedicate alla formazione sui problemi della sicurezza, il numero d'incidenti sul lavoro riscontrati e il numero di sinistri attivi e passivi registrati dagli automezzi e dalle attrezzature.

### *Compensazioni*

La struttura dei rapporti economici nel contratto di servizio per la gestione del servizio in esame prevede che i proventi da tariffa rimangano al Gestore, il quale verserà una quota pari al 70% degli incassi all'Ente affidatario.

Gli introiti netti da tariffa (30% degli incassi) coprono interamente i costi di gestione e permettono al Gestore, un ritorno economico, dunque la gestione del servizio non necessita di compensazioni economiche.

Inoltre, si specifica che, risultano, comunque, a carico del Gestore tutti i costi relativi a:

- attrezzare, mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, la segnaletica orizzontale e verticale, procedere all'approvvigionamento, installazione ed eventuale incremento se necessario, di parcometri o altri strumenti di controllo del pagamento della sosta;
- sviluppare ed implementare strumenti innovativi su supporto informativo o telematico al fine di rendere il pagamento della tariffa più agevole alla clientela;
- provvedere a tutte le sostituzioni e rinnovi delle attrezzature di cui sopra e gli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari per la realizzazione del servizio di sosta a pagamento;

Alla luce di quanto sopra esposto, nonché il fatto che non si prevede l'utilizzo gratuito da parte del gestore della sosta di infrastrutture di proprietà pubblica, né enti pubblici erogano contributi a fondo perduto a supporto dello stesso gestore ad altro titolo, ad esempio per la realizzazione di impianti, per la sostituzione del parco cespiti o altro, si deduce che il modello di gestione del servizio di sosta a pagamento non configuri certamente aiuti di stato, quali compensazioni economiche.

## SEZIONE C. MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La modalità di esercizio del Servizio prescelta è l'affidamento diretto "*in house providing*" ai sensi della normativa comunitaria e nazionale alla Società "*Giulianova Patrimonio Srl*", controllata al 100% dal Comune di Giulianova, la quale rispetta i requisiti richiesti dalla normativa in materia, stante:le percentuali di partecipazione al capitale sociale, l'espletamento dell'attività di gestione a favore del Comune di Giulianova e il "*controllo analogo*" esercitato dal Comune di Giulianova

### ***C1.Specificazione della scelta della modalità di affidamento, dell'osservanza dei requisiti europei e descrizione dei relativi adempimenti***

Il quadro di riconfigurazione complessiva dei servizi di gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Giulianova e la qualificazione dei servizi riconducibili ai servizi pubblici locali con rilevanza economica determinano la sottoposizione, per sussistenza del presupposto oggettivo, alla procedura di verifica prevista dall'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012.

Il Comune di Giulianova intende utilizzare il modello "*in house providing*" per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico – verde urbano.

Sulla base di quanto risulta dall'allegato prospetto economico, si dimostra, in considerazione dei dati numerici in essa riportati, la convenienza dell'affidamento in house alla società "*Giulianova Patrimonio*" del servizio di gestione ***gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia, mediante parcometri e ausiliari del traffico*** nel periodo 23 luglio 2017– 31 dicembre 2020, in quanto preferibile sotto più profili, e congruente con il mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 113, comma 11 del d.lvo 267/2000 e s.m.i., risulta indispensabile, nell'ambito del presente affidamento, la stipula del Contratto di Servizio, con cui verranno disciplinate le reciproche obbligazioni tra Comune e Gestore, ed apparirà, inoltre, necessario predisporre, a cura del gestore, la carta dei servizi per il Comune, che dovrà enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le comunicazioni con il Gestore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi, nonché contenere disposizioni in merito alla qualità del servizio gestito, alle condizioni di tutela degli utenti, alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.

Il gestore, come ripetuto, sarà tenuto ad ottimizzare il servizio, migliorando progressivamente gli standard dei servizi erogati, obbligandosi a mantenere sempre funzionanti le attrezzature garantendo, in particolare la erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, in maniera continua, regolare e senza interruzioni, nonché atta a garantire efficienza, efficacia ed economicità.

Il quadro di riconfigurazione complessiva del servizio, appunto riconducibile ai servizi pubblici locali con rilevanza economica, determinano la sottoposizione, per sussistenza del presupposto oggettivo, alla procedura di verifica prevista dall'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012: il Comune di Giulianova intende utilizzare, giova ripetere, il modello "*in house providing*".

La definizione del modello "*in house providing*" è riferita all'individuazione, quale soggetto gestore al quale affidare direttamente la gestione dei servizi, della società "*Giulianova Patrimonio s.r.l.*".

Il modello gestionale prescelto, sulla base degli elementi di analisi economica e di contesto rappresentati nella sezione successiva, comporta il riscontro della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house, con riferimento particolare a:

- **partecipazione pubblica totalitaria**, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);

- **controllo analogo** per il quale, l'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi in merito al quale il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi. Come noto, per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario);
- **alla destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.**

Rispetto ai suddetti elementi l'analisi è stata effettuata tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, il quale stabilisce che *“Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;*

*b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;*

*c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

*Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.”*

Per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione comunale, di fatto, l'assenza di terzietà insita nel rapporto “in house”, consente dunque di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto in quanto, gli strumenti che detta tipologia di affidamento mette a disposizione, consentono l'immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio, il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, la modifica in tempo reale delle modalità svolgimento laddove, con il ricorso a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravii per il Comune.

**C2.Specificazione dell'osservanza dei requisiti europei rispetto alla modalità di affidamento scelta e descrizione dei relativi adempimenti.**

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica:

- nello statuto della società Giulianova Patrimonio s.r.l.;
- nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale (estratti dalla visura camerale rilasciata dalla CCIAA di Teramo);
- nel sistema dei controlli esercitati dal Comune di Giulianova sulla società Giulianova Patrimonio s.r.l. in base agli artt. 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, come desumibile dal Regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23 gennaio 2013.

La verifica e le risultanze della stessa sono esplicitate nella tabella seguente, nella quale, in rapporto ad ogni requisito richiesto dall'ordinamento comunitario per la sussistenza del controllo analogo, sono riportati gli elementi riscontrati nel sistema regolativo delle relazioni tra il Comune di Giulianova e la società Giulianova Patrimonio s.r.l., con indicazione dell'atto o del documento e degli elementi specifici in esso riportati.

La prima colonna individua il requisito comunitario, come descritto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La seconda colonna individua l'elemento specifico sussistente nella relazione tra il Comune di Giulianova e la società Giulianova Patrimonio s.r.l. in relazione all'affidamento diretto secondo il modello in house providing del servizio di gestione dei Parcheggi a Pagamento.

La terza colonna evidenzia sinteticamente il riferimento dell'atto (amministrativo, societario, contrattuale) o del dato normativo (regolamentare) che riporta l'elemento specifico indicato nella seconda colonna.

<b>Requisito ordinamento comunitario</b>	<b>Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario</b>	<b>Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato</b>
Titolarità pubblica integrale del capitale sociale	Lo statuto della Giulianova Patrimonio s.r.l. contiene norme che prevedono la titolarità del capitale sociale solo in capo al Comune di Giulianova	Art. 5, comma 2 Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Giulianova, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. Art. 7 E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge
Potere di nomina del Comune dei componenti degli organi esecutivi	La proprietà integrale del capitale sociale è del Comune, cui è demandata la nomina dei componenti dell'organo esecutivo.	L'art. 22 dello statuto dispone che La nomina dell'Amministratore unico spetta all'Assemblea.
Obbligo di sviluppo dei servizi	Lo statuto della società delinea	Art. 5-bis dello statuto La società

affidati nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente socio	come attività fondamentali quelle affidate dall'ente socio.	realizza la propria attività a favore del socio titolare del capitale sociale.
Limitati poteri dell'organo di gestione della società	La società Giulianova Patrimonio ha un Amministratore unico i cui poteri sono definiti nello statuto e sono equilibrati con quelli dell'assemblea	Art. 1, il soggetto partecipato non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione alla gestione straordinaria ed ai più importanti atti di gestione ordinaria, e si configura quindi come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione controllante. L'art. 14 dello statuto stabilisce i poteri dell'Amministratore unico, sottoponendoli, per una serie di atti rilevanti, agli indirizzi dell'ente. L'art. 9 dello statuto rimettono all'Assemblea l'adozione delle principali decisioni strategiche per la vita della società.
Effettività del controllo analogo	Il controllo analogo è esercitato in termini sostanziali dal Comune di Giulianova sulla società Giulianova Patrimonio s.r.l. attraverso gli strumenti previsti dallo statuto sociale e le relative possibilità di azione concesse al socio e dal regolamento disciplinante i controlli interni di cui all'art. 147-quater del d.lvo 267/2000. L'esercizio del controllo analogo è sostenuto dagli obblighi informativi specifici che la società ha nei confronti del Comune di Giulianova.	Il comune di Giulianova esercita il controllo analogo sulla società mediante: a. l'influenza sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche della società grazie ai poteri esplicitati in assemblea ai sensi dell'art. 9 dello statuto; b. gli strumenti di controllo analogo individuati nello statuto societario all'art. 5-bis; c. l'esercizio delle misure di controllo sulla gestione economico-finanziaria societaria, previste dagli articoli 33 e 34 del Regolamento disciplinante i controlli interni.

Dall'esame delle norme e circostanze incidenti sul rapporto tra il Comune di Giulianova quale ente affidante, e la società Giulianova Patrimonio s.r.l. quale soggetto affidatario "in house" del servizio pubblico locale di gestione del servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia, mediante parcometri e ausiliari del traffico del Comune stesso, risulta che l'ente concessionario è soggetto ad un controllo tale da consentire all'autorità pubblica concedente la possibilità di influenzarne le decisioni, con una incidenza tale da intervenire sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.



## SEZIONE D. ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA SCELTA

La seguente analisi economico-finanziaria si pone la finalità di dimostrare il mantenimento dell'economicità per la durata dell'ipotizzato affidamento "in house" della gestione del "Servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia, mediante parcometri e ausiliari del traffico" in capo ad "Giulianova Patrimonio Srl".

L'analisi dei risultati conseguiti dall'avvio della gestione fino al termine del 2016, e in particolare l'analisi della ripartizione dell'incasso annuale medio nel periodo 16 settembre – 14 maggio, durante il quale è operativo il servizio invernale e gli stalli a pagamento sono 242, e nel periodo 15 maggio – 15 settembre, quando il numero degli stalli cresce di 1020 unità (970 unità dall'estate 2015 a causa della perdita del parcheggio P4 ubicato sul Lungomare Spalato) grazie a ai parcheggi ubicati sul lungomare, a pagamento solo in tale periodo, offre la possibilità di modificare la modalità di erogazione del servizio, senza perdita di efficienza, efficacia e economicità dello stesso. Gli incassi estivi infatti, pari al 71% dell'introito medio annuale, sono ben maggiori rispetto a quelli invernali, la cui quota risulta essere del 29%. A ciò va aggiunto come agli incassi di quest'ultimo periodo contribuiscano significativamente gli stalli presenti in piazza Roma, via Matteotti e piazza Marà e in misura minore gli altri.

Le entrate dei parcheggi a pagamento nel quinquennio 201-2016 sono riepilogate nella seguente tabella:

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Entrate totali</b>	<b>€ 283.140,00</b>	<b>€ 273.086,00</b>	<b>€ 259.537,00</b>	<b>€ 272.591,00</b>	<b>€ 279.378,00</b>
<b>Quota Comune 70%</b>	<b>€ 198.198,00</b>	<b>€ 191.160,20</b>	<b>€ 181.675,90</b>	<b>€ 190.813,70</b>	<b>€ 195.564,60</b>

Le entrate sono state abbastanza uniformi dal momento che, nel periodo 2012 – 2016, lo scostamento degli introiti relativi ai singoli anni rispetto al valore medio annuo, pari a 273.546,40 euro, è compreso entro un range -5%/+ 4%. E' evidente che, negli ultimi due anni, nonostante la riduzione degli stalli adibiti alla sosta a pagamento a causa della costruzione della pista ciclabile (eliminazione parcheggio P4 da 50 posti, ubicato nel Lungomare Spalato tra i due moli del porto), si sia registrato un importante trend di crescita.

### Modalità di gestione del servizio da parte di Giulianova Patrimonio Srl

- pagamento della sosta, sulla base delle tariffe definite dal Comune di Giulianova, effettuato attraverso lo stesso sistema utilizzato dall'attuale gestione usufruendo dei parcometri già installati nelle zone a pagamento ed acquisiti al patrimonio comunale;
- istituzione di uno sportello per le informazioni al pubblico presidiato dai dipendenti della Giulianova Patrimonio che già svolgono tale mansione. Lo sportello, ubicato all'interno degli uffici della Giulianova Patrimonio, presso il Palazzo Kursaal, osserverà i seguenti orari di apertura: 8:00- 13:00 e 14:00-17:00 (dal lunedì al venerdì);
- numero degli ausiliari della sosta pari a 5 unità opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno in considerazione del carattere stagionale del servizio. Ad essi verranno anche assegnate, ai sensi della legge 127/1997, le funzioni di ausiliari del traffico anche al fine di accertamento delle violazioni in materia di sosta. Gli ausiliari saranno operativi durante l'intera fascia oraria del servizio e il giro di controllo, concordato con la Polizia Municipale, sarà ripetuto ciclicamente ad intervalli regolari di 30 minuti. Gli ausiliari saranno dotati di specifico abbigliamento distintivo, tesserino aziendale e pettorina, palmare con stampante per la compilazione dei verbali. Nessun ausiliare della sosta disporrà delle chiavi delle casseforti dei parcometri;
- Attività di manutenzione necessaria per garantire il corretto funzionamento dei parcometri e per il mantenimento in efficienza della segnaletica stradale degli stalli, orizzontale e verticale, effettuata dal personale della Giulianova Patrimonio già attualmente in servizio;

- Adeguata formazione del personale coinvolto nel servizio, attuata sulla base delle specifiche funzioni svolte;
- raccolta del denaro contante dai parcometri effettuata attraverso percorsi organizzati in modo casuale e con la frequenza più alta possibile. Gli addetti alla raccolta provvederanno anche alla verifica e stoccaggio giornaliero del contante;
- report mensile contenente, per ciascun parcometro in funzione, informazioni quali la data e l'ora di raccolta, il numero progressivo della raccolta, l'importo totale della raccolta, l'importo relativo a transazioni di sosta, l'importo totale dall'inizio della gestione e il numero totale di transazioni di sosta. Il report sarà messo a disposizione dell'Amministrazione comunale attraverso inoltra via e-mail all'ufficio indicato;
- aggio a favore della Giulianova Patrimonio per la gestione del servizio pari al 30% dell'incasso totale realizzato dal pagamento della sosta. La restante quota, pari al 70%, sarà versata all'Amministrazione comunale. La somma che la Giulianova Patrimonio si impegna a garantire annualmente all'Amministrazione comunale per la gestione del servizio è di € 150.451 euro, pari al 55% dell'introito totale medio registrato nella precedente gestione del servizio (dati periodo 2012-2016);
- rinuncia all'aggio derivante dai proventi delle sanzioni;
- al fine di attenuare l'impatto derivante dalla sosta a pagamento sui residenti e sulle attività commerciali si propongono le seguenti soluzioni migliorative del servizio:
  - istituzione di abbonamenti settimanali, mensili e stagionali (abbonamenti settimanali al prezzo di 25 euro, mensili al prezzo di 70 euro, per tutta la stagione estiva al prezzo di 150 euro).
  - I residenti nelle vie interessate potranno acquistare un permesso di sosta valido per la stagione estiva al costo di 30 euro mentre i non residenti e proprietari di immobili nelle zone interessate, potranno sottoscrivere un abbonamento stagionale al costo di 50 euro;
- rimodulazione dell'orario del servizio invernale dalle fasce attuali (8:00-13:00 e 15:00-22:00) alle fasce 9:00-13:00 e 15:00-19:00;
- gratuità della sosta domenicale e in tutti i giorni festivi del solo periodo invernale (16 settembre – 14 maggio);
- mantenimento della sosta a pagamento per l'intero anno nei soli stalli dei parcheggi di piazza Roma (parcheggio P12 da n. 32 posti), via Matteotti (parcheggio P16 da n. 18 posti) e piazza Marà (parcheggio P17 da n. 30 posti);
- pagamento, nel periodo estivo, degli stalli dislocati:
  - nel Lungomare Zara (parcheggi denominati P1, P2, P3.a, P3.b, P3.c, P3.d, P3.e) e nel Lungomare Spalato (parcheggi P5, P6, P7, P8, P9 e P10, gli stessi della precedente gestione del servizio ai quali devono essere sottratti i 50 stalli del parcheggio P4 non più presente per la realizzazione della pista ciclabile) per un totale di n. 874 unità;
  - nel tratto est di viale Orsini dall'intersezione con via Sauro fino a quella con via Gasbarrini (parcheggio P14, attualmente a pagamento per l'intero anno, con n. 62 posti) e nella zona nord dello stesso viale (parcheggio P11 da n. 115 posti);
  - in via Nazario Sauro (n. 32 stalli nel tratto est e n. 17 in quello ovest) attualmente a sosta libera;

La riduzione del numero degli stalli a pagamento nel periodo invernale dovrebbe comportare un effetto ridotto, se non trascurabile, sugli introiti totali del servizio. A tal riguardo, infatti, la diminuzione delle entrate nel periodo invernale, a seguito della eliminazione dei parcheggi a basso tasso di occupazione e quindi scarsamente redditivi, potrà essere compensata dai maggiori introiti del periodo estivo derivanti dall'introduzione della sosta a pagamento nei parcheggi di via Nazario Sauro. Tali stalli, per la loro centralità

nel sistema viario e commerciale cittadino, interessati da un considerevole aumento dei flussi di autoveicoli nel periodo estivo, sono destinati ad avere un tasso di occupazione elevato, di gran lunga superiore rispetto a quello dei parcheggi sottratti al pagamento della sosta nel periodo invernale. Non secondario sarà il beneficio che potrà derivare dall'incremento degli introiti nel periodo estivo grazie all'introduzione degli abbonamenti a prezzo agevolato. Molti residenti e turisti, infatti, saranno stimolati all'utilizzo degli stalli di sosta a pagamento sia per le agevolazioni rispetto al costo della tariffa oraria, sia per ragioni di comodità non dovendo fare ricorso sistematico al pagamento attraverso il parcometro.

#### *Conto economico previsionale*

La tabella che segue riporta il conto economico previsionale relativo alla gestione dei parcheggi a pagamento nel periodo dal 26.07.2017 al 31.12.2020. Prudenzialmente si è assunto che gli introiti previsti dal pagamento degli stalli risulteranno essere pari ad € 273.546,40, ossia, al valore dell'incasso medio annuale registrato nel quinquennio 2012-2016. Relativamente al costo del lavoro, la valutazione è stata fatta considerando l'utilizzo complessivo di n. 5 operatori della sosta, con una ripartizione nell'arco dell'anno tenendo conto della stagionalità del servizio.

<b>Conto economico previsionale</b>	<b>Periodo</b>			
	<b>26.07.17-31.12.17</b>	<b>01.01.18-31.12.18</b>	<b>01.01.19-31.12.19</b>	<b>01.01.20-31.12.20</b>
<b>Ricavi dalla gestione</b>	134.958,50	273.546,40	273.546,40	273.546,40
<b>Altri ricavi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale ricavi</b>	<b>134.958,50</b>	<b>273.546,40</b>	<b>273.546,40</b>	<b>273.546,40</b>
<b>Aggio Comune</b>	94.471,00	191.482,50	191.482,50	191.482,50
<b>Costi per servizi</b>	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Costi generali</b>	956,0	4.650,30	4.650,30	4.650,30
<b>TARI</b>	2.083,3	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Costi per il personale</b>	24.068,60	57.764,60	57.764,60	57.764,60
<b>Totale costi</b>	<b>122.828,80</b>	<b>261.897,40</b>	<b>261.897,40</b>	<b>261.897,40</b>
<b>Margine operativo lordo</b>	12.129,70	11.649,10	11.649,10	11.649,10
<b>Ammortamenti</b>	0,0	0,00	0,00	0,00
<b>Reddito operativo</b>	<b>12.129,70</b>	<b>11.649,10</b>	<b>11.649,10</b>	<b>11.649,10</b>
<b>Gestione finanziaria</b>	0,0	0,00	0,00	0,00
<b>Reddito lordo</b>	<b>12.129,70</b>	<b>11.649,10</b>	<b>11.649,10</b>	<b>11.649,10</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>	3.920,30	3.765,00	3.765,00	3.765,00
<b>Reddito netto</b>	<b>8.209,40</b>	<b>7.884,10</b>	<b>7.884,10</b>	<b>7.884,10</b>

Il valore positivo del Margine Operativo Lordo (MOL), che indica il risultato lordo della gestione ordinaria della società (differenza tra ricavi e costi operativi), senza prendere in considerazione gli oneri/interessi finanziari, gli ammortamenti e le imposte, fornisce utile indicazione sulla capacità della società di generare ricchezza tramite la gestione operativa. In assenza di operazioni di investimento e di operazioni finanziarie, che risultano non necessarie per l'espletamento del servizio, il Reddito Operativo ed il Reddito Lordo coincidono con il MOL. Il reddito netto, in particolare, mostra come la gestione sia in grado di generare risultati positivi per tutta la durata del contratto.

In conclusione, l'affidamento *"in house providing"* ad *"Giulianova Patrimonio Srl"* risulta conveniente in quanto:

- la gestione dei Parcheggi a pagamento della Città di Giulianova viene affidata ad un gestore con consolidata esperienza e affidabilità, nei confronti del quale il Comune mantiene rilevanti poteri di indirizzo, controllo e coordinamento, che ricomprende anche la possibilità di ridefinizione e/o modifica della politica tariffaria diretta a garantire la massima fruibilità del servizio ai residenti e agli altri utenti;
- la gestione dei Parcheggi a pagamento della Città di Giulianova risulta esercitata da una Società che è in grado di mantenere/migliorare il proprio equilibrio economico e finanziario, sia nel breve che nel medio/lungo periodo, e comunque per l'intera durata della Concessione del servizio parcheggi;
- permette al Comune di introitare un *"canone" annuo minimo molto* più alto (+50%) rispetto alla precedente gestione;
- l'utile operativo e l'utile netto prodotto dalla gestione dei Parcheggi rimane nell'alveo del settore pubblico piuttosto che essere di spettanza dell'imprenditore privato;
- non si ha la necessita di finanziare costi di *start up*, in quanto la Società ha già un'organizzazione collaudata e potrà fruire dei parcometri già installati;
- la gestione diretta del servizio da parte dell'Amministrazione non sarebbe attuabile in quanto non si possiede la struttura organizzativa necessaria per lo svolgimento conveniente del servizio e né potrebbe costituirla stanti i limiti esistenti all'incremento della dotazione organica di personale del Comune;
- detta modalità di affidamento consente l'immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio, il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, la modifica in tempo reale delle modalità svolgimento, contrariamente a quanto potrebbe invece accadere con il ricorso a procedure a evidenza pubblica che vincolerebbero le parti a un contratto difficilmente modificabile se non con ulteriori aggravii per il Comune.

**Il dirigente della II Area**  
**Dott. Corinto Pirocchi**

---